



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 164 DEL 31/07/2024

Proposta N° 172 del 31/07/2024

OGGETTO:	STRADA COMUNALE POL – ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI PERCORRENZA A SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 30.11.2024
-----------------	---

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n° 137 del 24.06.2024 con la quale veniva ordinata la chiusura al traffico veicolare della Strada per Pol a seguito di importanti smottamenti dell’argine del fiume Adige, fino al 31.07.2024;

VISTA la nota pervenuta dal direttore dei lavori e CSE della ditta Edilteco Service srl incaricata dell’esecuzione dei lavori che interessano la Strada comunale per Pol, rif. protocollo comunale n. 32287 del 30/07/2024 con la quale comunicava che il perdurare dell’elevato livello idrometrico del fiume Adige non permette la prosecuzione dei lavori per il consolidamento stradale nel tratto in oggetto e dava atto della situazione di stabilità delle scarpate come riprofilate dall’impresa e della piattaforma stradale;

DATO ATTO che con la nota di cui sopra, comunicava la necessità di regolare il traffico a senso unico alternato mediante impianto semaforico in prossimità dell’area di cantiere tutt’ora esistente;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la percorribilità della strada in sicurezza;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, Codice della Strada e s.m.i;

VISTO il Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina del Comandante Responsabile del Corpo di Polizia Locale giusta nomina n. 9812 del 01.03.2024;

ORDINA

- è istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico in prossimità dell’area di cantiere tutt’ora esistente in Strada Comunale per Pol fino al 30.11.2024.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo;
- SUEM 118;
- ATV VERONA
- Ditta Edilteco Service Srl

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21- nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale

PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.